

CODICE CIVILE

Libro I - Delle persone e della famiglia Titolo IV - Dell'assenza e della dichiarazione di morte presunta

Art. 64 Immissione nel possesso e inventario.

Se non v'è stata immissione nel possesso temporaneo dei beni, gli aventi diritto indicati nei capoversi dell'[articolo 50](#) o i loro successori conseguono il pieno esercizio dei diritti loro spettanti, quando è diventata eseguibile la sentenza menzionata nell'[articolo 58](#).

Coloro che prendono possesso dei beni devono fare precedere l'inventario dei beni.

Parimenti devono far precedere l'inventario dei beni coloro che succedono per effetto della dichiarazione di morte presunta nei casi indicati dall'[articolo 60](#).